

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.u.o. 5 aprile 2022 - n. 4545

Applicazione delle misure fitosanitarie nelle aree delimitate per la presenza di *Anoplophora chinensis* in Lombardia

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO FILIERE AGROALIMENTARI E ZOOTECNICHE,
SERVIZIO FITOSANITARIO E POLITICHE ITTICHE

Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento Delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 del 14 dicembre 2021;
- la Decisione di esecuzione della Commissione del 1 marzo 2012 n. 138 relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora chinensis* (Forster);
- la Decisione di esecuzione 2014/356/UE della Commissione del 12 giugno 2014 che modifica la decisione di esecuzione 2012/138/UE sulle condizioni di introduzione e circolazione all'interno dell'Unione di determinate piante, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione dell'*Anoplophora chinensis* (Forster);
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
- la l.r. del 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste pesca e sviluppo rurale»;

Visto il d.d.u.o. 28 marzo 2022 - n. 4084 «Abrogazione del decreto n. 1508/2020 - Aggiornamento delle aree delimitate per la presenza di *Anoplophora chinensis* in Lombardia»;

Considerato che *Anoplophora chinensis*, rappresenta una seria minaccia per le piante ornamentali arboree e arbustive, per le coltivazioni da frutto e per gli ecosistemi urbani e forestali;

Dato atto che tali disposizioni impegnano la Regione Lombardia, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare controlli sui vegetali e sui prodotti vegetali e a condurre indagini fitosanitarie e lotte obbligatorie, al fine di impedire l'introduzione, eradicare e controllare la diffusione degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura comunitaria e nazionale intercettati o presenti sul territorio regionale;

Ritenuto opportuno applicare, nelle aree delimitate per la presenza di *Anoplophora chinensis* in Lombardia, con il sopra citato d.d.u.o. n. 4084/2022, ulteriori misure fitosanitarie rispetto

a quelle previste dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2012/138 come di seguito specificato:

Aree delimitate dove si applicano le misure fitosanitarie di eradicazione

- il divieto di movimentare al di fuori delle aree delimitate il legname non cippato degli alberi appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp.*, *Aesculus hippocastanum*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Citrus spp.*, *Cornus spp.*, *Corylus spp.*, *Cotoneaster spp.*, *Crataegus spp.*, *Fagus spp.*, *Lagerstroemia spp.*, *Malus spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Prunus laurocerasus*, *Pyrus spp.*, *Rosa spp.*, *Salix spp.* e *Ulmus spp.*;
- il divieto di messa a dimora in piena aria, in tutte le zone infestate della Regione Lombardia e sull'intero territorio comunale di Assago, Basiglio, Buccinasco, Canegrate, Cerro Maggiore, Lainate, Nerviano, Parabiago, Rozzano, San Vittore Olona, Zibido San Giacomo degli alberi appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp.*, *Aesculus hippocastanum*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Citrus spp.*, *Cornus spp.*, *Corylus spp.*, *Cotoneaster spp.*, *Crataegus spp.*, *Fagus spp.*, *Lagerstroemia spp.*, *Malus spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Prunus laurocerasus*, *Pyrus spp.*, *Rosa spp.*, *Salix spp.* e *Ulmus spp.*;
- l'obbligo per gli Operatori Professionali iscritti al RUOP (Registro Ufficiale degli Operatori Professionali) ed autorizzati ad emettere il passaporto per le piante specificate, così come definite nella Decisione di Esecuzione (UE) 2012/138, di eseguire quattro trattamenti insetticidi con prodotti abbattenti sulle piante specificate, per l'intero periodo in cui è riscontrabile la presenza degli adulti, da metà giugno a metà settembre, con cadenza mensile.

Aree delimitate dove si applicano le misure fitosanitarie di contenimento

- la distruzione di piante sensibili, anche senza sintomi della presenza di *Anoplophora chinensis*, comprese per un raggio massimo di 100 m dalle piante infestate, qualora gli ispettori del Servizio fitosanitario regionale lo ritengano opportuno sulla base della valutazione del rischio fitosanitario;
- il divieto di movimentare al di fuori delle aree delimitate il legname non cippato degli alberi appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp.*, *Aesculus hippocastanum*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Citrus spp.*, *Cornus spp.*, *Corylus spp.*, *Cotoneaster spp.*, *Crataegus spp.*, *Fagus spp.*, *Lagerstroemia spp.*, *Malus spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Prunus laurocerasus*, *Pyrus spp.*, *Rosa spp.*, *Salix spp.* e *Ulmus spp.*;
- il divieto di messa a dimora in piena aria, in tutte le zone infestate degli alberi appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp.*, *Aesculus hippocastanum*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Citrus spp.*, *Cornus spp.*, *Corylus spp.*, *Cotoneaster spp.*, *Crataegus spp.*, *Fagus spp.*, *Lagerstroemia spp.*, *Malus spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Prunus laurocerasus*, *Pyrus spp.*, *Rosa spp.*, *Salix spp.* e *Ulmus spp.*;
- l'obbligo ai vivaisti ricadenti nella zona delimitata di eseguire trattamenti insetticidi con prodotti abbattenti sulle piante specificate, per l'intero periodo in cui è riscontrabile la presenza degli adulti, indicativamente dall'inizio di giugno a fine settembre, con cadenza mensile.

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della U.O Sviluppo Filiere Agroalimentari e Zootecniche, Servizio Fitosanitario e Politiche Ittiche attribuite con d.g.r. XI/5105 del 26 luglio 2021;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di applicare, nelle aree delimitate con il decreto n. 4084 del 28 marzo 2022 per la presenza di *Anoplophora chinensis* in Lombardia, ulteriori misure fitosanitarie rispetto a quelle previste dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2012/138, come di seguito specificato:

Aree delimitate dove si applicano le misure fitosanitarie di eradicazione

- il divieto di movimentare al di fuori delle aree delimitate il legname non cippato degli alberi appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp.*, *Aesculus hippocastanum*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Citrus spp.*, *Cornus spp.*, *Corylus spp.*, *Cotoneaster spp.*, *Crataegus spp.*, *Fagus spp.*, *Lagerstroemia spp.*, *Malus spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Prunus laurocerasus*, *Pyrus spp.*, *Rosa spp.*, *Salix spp.* e *Ulmus spp.*;
- il divieto di messa a dimora in piena aria, in tutte le zone infestate della Regione Lombardia e sull'intero territorio comuna-

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2022

le di Assago, Basiglio, Buccinasco, Canegrate, Cerro Maggiore, Lainate, Nerviano, Parabiago, Rozzano, San Vittore Olona, Zibido San Giacomo degli alberi appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp.*, *Aesculus hippocastanum*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Citrus spp.*, *Cornus spp.*, *Corylus spp.*, *Cotoneaster spp.*, *Crataegus spp.*, *Fagus spp.*, *Lagerstroemia spp.*, *Malus spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Prunus laurocerasus*, *Pyrus spp.*, *Rosa spp.*, *Salix spp.* e *Ulmus spp.*;

- c) l'obbligo per gli Operatori Professionali iscritti al RUOP (Registro Ufficiale degli Operatori Professionali) ed autorizzati ad emettere il passaporto per le piante specificate, così come definite nella Decisione di Esecuzione (UE) 2012/138, di eseguire quattro trattamenti insetticidi con prodotti abbattenti sulle piante specificate, per l'intero periodo in cui è riscontrabile la presenza degli adulti, da metà giugno a metà settembre, con cadenza mensile.

Aree delimitate dove si applicano le misure fitosanitarie di contenimento

- d) la distruzione di piante sensibili, anche senza sintomi della presenza di *Anoplophora chinensis*, comprese per un raggio massimo di 100 m dalle piante infestate, qualora gli ispettori del Servizio fitosanitario regionale lo ritengano opportuno sulla base della valutazione del rischio fitosanitario;
- e) il divieto di movimentare al di fuori delle aree delimitate il legname non cippato degli alberi appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp.*, *Aesculus hippocastanum*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Citrus spp.*, *Cornus spp.*, *Corylus spp.*, *Cotoneaster spp.*, *Crataegus spp.*, *Fagus spp.*, *Lagerstroemia spp.*, *Malus spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Prunus laurocerasus*, *Pyrus spp.*, *Rosa spp.*, *Salix spp.* e *Ulmus spp.*;
- f) il divieto di messa a dimora in piena aria, in tutte le zone infestate degli alberi appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp.*, *Aesculus hippocastanum*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Citrus spp.*, *Cornus spp.*, *Corylus spp.*, *Cotoneaster spp.*, *Crataegus spp.*, *Fagus spp.*, *Lagerstroemia spp.*, *Malus spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Prunus laurocerasus*, *Pyrus spp.*, *Rosa spp.*, *Salix spp.* e *Ulmus spp.*;
- g) l'obbligo ai vivaisti ricadenti nella zona delimitata di eseguire trattamenti insetticidi con prodotti abbattenti sulle piante specificate, per l'intero periodo in cui è riscontrabile la presenza degli adulti, indicativamente dall'inizio di giugno a fine settembre, con cadenza mensile.

2. di dare atto che le misure di cui al presente atto sostituiscono quelle previste dal decreto n. 1508/2020 abrogato con il decreto n. 4084 del 28 marzo 2022;

3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Andrea Azzoni